

## **REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO CON LE AUTOAMBULANZE DELL'ULSS**

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 14/03/2001

### **TRASPORTO PRIMARIO**

#### **Interventi di soccorso**

Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) gli interventi di soccorso in cui sussistano condizioni di urgenza ed emergenza tali da richiedere il trasporto immediato del paziente con ambulanza presso il Pronto soccorso (PS) che siano stati disposti dalla Centrale Operativa del SUEM (CO).

Il trasporto è a carico del SSN solo se è diretto al PS territorialmente competente o ad altra struttura ospedaliera indicata dalla CO.

Se non sussistono le condizioni di urgenza ed emergenza, l'intervento è a carico dell'utente, salvo i casi in cui l'intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso dell'interessato.

Se il paziente richiede il trasporto in una struttura ospedaliera diversa da quella indicata dalla CO, l'onere del trasporto è a suo carico; l'effettuazione di questo tipo di trasporto da parte di mezzi del SUEM è subordinata alle esigenze operative della CO.

Se l'intervento non viene disposto dalla CO il servizio è a carico dell'utente.

#### **Ricoveri urgenti e programmati**

Sono a carico del SSN i trasporti di ricovero (ordinario e di day-hospital) presso l'ospedale territorialmente competente di pazienti per i quali il medico curante certifichi la necessità clinica di trasporto con ambulanza. In assenza di certificazione il trasporto è a carico dell'utente.

Sono a carico dell'utente i trasporti per ricovero in ospedali diversi da quello territorialmente competente; l'effettuazione di questo tipo di trasporto da parte di mezzi del SUEM è subordinata alle esigenze operative della CO.

#### **Dialisi**

Sono a carico del SSN i trasporti di pazienti in trattamento dialitico dal domicilio al centro di dialisi e viceversa, esclusivamente per l'esecuzione del trattamento dialitico stesso. Il trasporto con ambulanza è a carico del SSN se il medico curante del servizio di emodialisi certifica, con cadenza almeno trimestrale, la presenza di condizioni cliniche che impongono l'utilizzo dell'ambulanza.

#### **Trasporti per accertamenti diagnostici, visite e terapie**

Tutti i trasporti per accertamenti diagnostici, visite e terapie effettuati in regime ambulatoriale sono a carico dell'utente. In presenza di particolari condizioni di ordine clinico, l'ULSS di residenza dell'assistito può assumersi l'onere del trasporto, su proposta del medico curante approvata dal responsabile del distretto socio-sanitario.

### **TRASPORTI SECONDARI**

#### **Trasferimenti per competenza specialistica**

Sono a carico del SSN i trasferimenti per competenza specialistica quando il trasporto viene proposto dal medico curante ospedaliero che attesta la necessità di trasferimento.

#### **Trasporti per prosecuzione cure**

Sono a carico del SSN i trasporti per prosecuzione delle cure quando il trasporto viene proposto dal medico curante ospedaliero che attesta la necessità del trasferimento, fatto salvo quanto successivamente previsto.

#### **Trasporti per accertamenti diagnostici, terapie e consulenze**

Sono a carico della struttura ospedaliera di degenza quando il trasporto viene proposto dal medico curante ospedaliero che attesta la necessità del trasporto.

#### **Dimissioni del paziente**

Sono a carico del SSN i trasporti di pazienti dall'ospedale di degenza al luogo di residenza o all'istituto di ricovero non ospedaliero all'interno dell'ULSS di residenza – all'interno della Regione Veneto – quando il medico curante attesti che le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi.

Sono a carico dell'utente le dimissioni in località diverse da quella di residenza od in istituti di ricovero al di fuori dell'ULSS di residenza.

#### **Trasferimenti richiesti dal paziente**

I trasporti richiesti dal paziente nel trasferimento, dimissioni o visite sono sempre a carico dello stesso. La CO non è tenuta né a svolgere né ad organizzare il trasporto.

## **Modalità di richiesta dei trasporti secondari**

La proposta di trasporto deve essere firmata dal medico curante ed autorizzata per quanto di competenza dalla Direzione ospedaliera ed inviata alla CO o, al di fuori delle sedi di competenza della CO, alla struttura di riferimento dell'ULSS che coordina i trasporti. La proposta deve essere approvata dal Responsabile Medico della CO o della struttura di riferimento per l'organizzazione.

## **CASI PARTICOLARI**

### **Trasporti per cure all'estero**

Il trasporto con ambulanza all'estero è a carico del SSN solo se il paziente risiede in Italia richiede trattamenti che non possono essere effettuati sul territorio nazionale e solo nel caso in caso le sue condizioni cliniche non ne consentano il trasporto con altri mezzi. Il trasporto deve essere proposto dal medico curante ed approvato dalla Direzione Sanitaria dell'ULSS, ed i relativi oneri sono a carico dell'ULSS di residenza.

### **Rientro con l'ambulanza dall'estero**

Il trasporto all'estero verso l'Italia di pazienti residenti in Italia è possibile solo se sussistono le condizioni di immediato pericolo di vita e nella nazione in cui si trova il paziente non sono presenti ospedali in grado di erogare le terapie necessarie. Il trasporto deve essere richiesto alla locale Prefettura.

## **GLOSSARIO**

### **Ambulanza**

Per ambulanza, ove non diversamente specificato, si intende qualsiasi mezzo adibito al trasporto di ammalati ed infermi, comprendono quindi l'autoambulanza, l'eliamambulanza, l'idroambulanza.

### **Trasporto per motivi di competenza specialistica**

Trasporto interospedaliero di un paziente trasferito da un ospedale privo di strutture cliniche o diagnostiche necessarie per il trattamento ad un ospedale dotato delle stesse.

### **Trasporto per prosecuzione cure**

Trasporto ad una struttura specialistica di un ospedale ad un altro ospedale di pazienti che, pur terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere.

### **Trasporto per accertamenti diagnostici, terapie e consulenza**

Trasporto di un paziente ricoverato in un ospedale ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale eseguito senza che il paziente venga dimesso dall'ospedale inviante.

### **Dimissioni del paziente**

Trasporto di infermi dall'ospedale al domicilio o ad istituto di ricovero non ospedaliero, include le case di riposo e le RSA.

### **Trasferimento del paziente**

Per trasferimento si intende la dimissione dall'ospedale in cui il paziente è degente per un nuovo ricovero in un altro ospedale. I trasporti per accertamenti diagnostici terapie e consulenze non costituiscono trasferimenti del paziente.

### **Trasporto primario**

Qualsiasi trasporto dal domicilio, dal territorio o da una struttura non ospedaliera all'ospedaliera all'ospedale.

### **Trasporto**

Qualsiasi trasporto a partenza da un ospedale.

### **Intervento di soccorso**

Intervento eseguito in risposta ad una richiesta urgente giunta alla Centrale Operativa del SUEM.

### **Urgenza**

Situazione in cui le condizioni del paziente richiedono un trasporto non differibile al Pronto Soccorso per accertamenti, ricovero e terapia.

### **Emergenza**

Situazione in cui le condizioni del paziente richiedono un immediato soccorso e sostegno delle funzioni vitali ed il successivo trasporto al pronto soccorso.

**Ricovero**

Situazione in cui esiste già una prescrizione medica per il ricovero in un reparto ospedaliero, che non richiede di norma accertamenti presso il Pronto Soccorso.